Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1075.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:

fitosociologia.

Nello stesso articolo il penultimo comma seguente:

« Sono pure obbligatori un anno di esercitazioni chimiche e un semestre di esercitazioni fisiche oltre le esercitazioni che fanno parte integrante dei corsi »,

é soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1979
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1076.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La prima scuola di specializzazione in chirurgia di cui agli articoli da 476 a 481 muta la denominazione in quella di prima scuola di specializzazione in chirurgia generale.

La seconda scuola di specializzazione in chirurgia di cui agli articoli 482, 483 e 484 muta la denominazione in quella di seconda scuola di specializzazione in chirurgia generale.

L'art. 499, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è stabilito in quarantacinque per i tre anni di corso.

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale di cui agli articoli 513, 514 e 515 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

L'art. 526, relativo alla prima scuola di specializzazione in neurologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 526. — La prima scuola di specializzazione in neurologia ha sede presso l'istituto di prima clinica delle malattie nervose e mentali e ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specialista in neurologia.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di iscritti è fissato a quarantotto per i complessivi quattro anni di corso. Sono esclusi da detto computo gli specializzandi fuori corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria di cui agli articoli 530, 531 e 532 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.

L'art. 754, relativo alla seconda scuola di specializzazione in neurologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 754. — La seconda scuola di specializzazione in neurologia ha sede presso l'istituto di seconda clinica delle malattie nervose e mentali ed ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specialista in neurologia.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di iscritti è fissato a diciotto per i complessivi quattro anni di corso. Sono esclusi da detto computo gli specializzandi fuori corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1979
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. **1077**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina veterinaria alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia generale e speciale e fisica biologica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 14 ottobre 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di fisiologia applicata della stessa Università al fine di far fronte al grande numero di studenti che affluisce alla predetta cattedra e per perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli del 14 e 24 ottobre 1977 che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia applicata della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di fisiologia generale e speciale e fisica biologica dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Pizzuti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di fisiologia applicata della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia generale e speciale e fisica biologica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito unitamente al titolare dottor Giovanni Pizzuti, alla cattedra di fisiologia applicata della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1979
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **169**.

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 641 e 642, concernenti disciplina delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 641 e 642, recanti disciplina delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

il modo di pagamento della tassa di rilascio di cui alla lettera *a*) è variato da « ordinario » in « marche »;

alle note a margine è aggiunto il comma seguente:

« Non sono dovute le tasse di cui alle lettere *a*) e *b*) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:

1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;

2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;

4) dagli indigenti ».

Art. 2.

L'art. 18 della tabella allegato *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

« Passaporti ».

« Atti e documenti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie.

Atti e documenti occorrenti per il rilascio o il rinnovo dei passaporti:

a) per coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto concernenti le agevolazioni tributarie hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — ROGNONI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. **170**.

Norme integrative e correttive dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio ».

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con il presente decreto, si applicano anche per la determinazione del reddito impo-

nibile dell'ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni stesse hanno effetto anche per gli interessi di mora maturati nei quattro periodi d'imposta precedenti e non iscritti nei relativi bilanci il cui ammontare sia stato accantonato, previa imputazione al conto dei profitti e delle perdite, nel bilancio relativo al periodo d'imposta indicato nel precedente comma ovvero, insieme con gli interessi maturati in tale periodo, nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto senza operare la deduzione degli accantonamenti iscritti nel bilancio allegato alla dichiarazione stessa a fronte degli interessi di mora imputati al conto dei profitti e delle perdite possono, entro un mese dalla predetta data, a pena di decadenza, presentare apposita dichiarazione rettificativa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — ROGNONI — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, *foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979.

Nomina di membri effettivi del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204;
Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;
Vista la nota n. 11/S.G. del 13 gennaio 1979, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membri effettivi del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana dei consiglieri di Stato avv. Rosario Lanza, dott. Raffaele Iannotta, dott. Pasquale de Lise e dott. Salvatore Giacchetti;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato;
Sentito il presidente della regione siciliana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1979, i consiglieri di Stato avv. Rosario Lanza, dott. Raffaele Iannotta, dottor Pasquale de Lise e dott. Salvatore Giacchetti sono nominati membri effettivi del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

Ai suddetti magistrati compete il trattamento di missione previsto dall'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 392

(5038)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Valore e caratteristiche di una serie di francobolli ordinari denominata « Alti valori ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;
Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli ordinari, denominata « Alti valori »;
Riconosciuta altresì l'opportunità di emettere un francobollo, con valore facciale da L. 5.000, appartenente alla serie suddetta;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1447 del 15 novembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Alti valori ».

Art. 2.

E' emesso un francobollo, con valore facciale da L. 5.000, appartenente alla serie ordinaria di cui all'art. 1.

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; den-

tellatura: 14 × 13¼; colori: azzurro scuro, azzurro oltremare, verde smeraldo e terra di Siena; foglio: venti esemplari.

La vignetta è così composta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati, e recante sul lato inferiore, in chiaro, la leggenda « ITALIA », è inserita una composizione in cui figurano in alto, a sinistra, il volto stilizzato e di profilo, di donna turrita, a destra la leggenda « CINQUEMILA », su tre righe, sovraimpresse all'emblema stilizzato dello Stato, e sotto, entro un fondino a linee incrociate, la cifra « 5000 », sovrapposta alla parola « LIRE ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1979
Registro n. 14 *Poste, foglio n.* 6

(4149)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Technedil - Salone nazionale attrezzature e materiali dell'edilizia e le opere pubbliche », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Technedil - Salone nazionale attrezzature e materiali dell'edilizia e le opere pubbliche », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 1° luglio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 maggio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Istituzione della sezione doganale « Marghera-Porto commerciale », dipendente dalla dogana di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Considerato l'incremento delle operazioni di sbarco e di imbarco delle merci registratosi, negli ultimi tempi, nel porto commerciale di Marghera;

Ritenuta la necessità di istituire un ufficio per fronteggiare le aumentate esigenze doganali al predetto porto commerciale di Marghera;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la sezione doganale « Marghera-Porto commerciale », dipendente dalla dogana di Venezia.

Ai sensi dell'art. 9, quinto comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della competente circoscrizione doganale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(5043)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1979.

Nomina di un componente dell'Unione nazionale incremento razze equine con funzioni di vice presidente del consiglio generale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del consiglio generale e alla nomina del presidente e dei due vice presidenti dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del comitato amministrativo dell'ente sopracitato;

Vista la lettera in data 3 aprile 1979, con la quale il sig. Giovanni Emanuel ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente il consiglio generale, in rappresentanza dei proprietari di cavalli da corsa al trotto, nonché da quella di vice presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine, per la qualcosa occorre provvedere alla sua sostituzione;

Viste le designazioni del consiglio direttivo dell'Unione proprietari trotto;

Visti gli articoli 5, 6, 9 e 12 dello statuto dell'U.N.I.R.E.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del predetto statuto, i vice presidenti fanno parte anche del comitato amministrativo dell'U.N.I.R.E.;

Vista la categoria V della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 33 della sopracitata legge 20 marzo 1975, n. 70;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Pier Luigi Masciadri è nominato componente del consiglio generale, in rappresentanza dei proprietari di cavalli da corsa al trotto nonché vice presidente (ramo trotto) e, per effetto di tale carica, è chiamato a far parte del comitato amministrativo dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., in sostituzione del sig. Giovanni Emanuel, per il restante periodo del quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

(4954)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1979.

Autorizzazione alla società Excess Insurance Company Ltd., in Londra, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda della società Excess Insurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in vari rami danni;

Visto il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione nonchè le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 maggio 1979;

Decreta:

La società Excess Insurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere limitatamente a perdite di utili, persistenza di spese generali, perdite di fitti e di redditi, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 26 maggio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(5108)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2182 della commissione del 30 settembre 1977, relativo alla vendita a prezzi fissati in anticipo di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 805 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento delle carni bovine, ai sensi del citato regolamento comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 216 della commissione del 4 febbraio 1969, concernente le modalità di applicazione relative alla vendita di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687 della commissione del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1723/77;

Visto il regolamento (CEE) n. 2182 della commissione del 30 settembre 1977, concernente modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento destinate alla trasformazione nella comunità;

Considerato che le vendite possono essere decise di volta in volta dalla commissione della Comunità europea con propri regolamenti;

Considerato che le finalità fissate nel citato regolamento n. 2182 sono quelle di destinare il prodotto all'industria di trasformazione, prevedendo adeguati controlli sulle operazioni di utilizzazione del prodotto stesso; che allo scopo è necessario prescrivere a corredo della

domanda di acquisto la presentazione di idonea certificazione attestante l'esercizio di attività economica nel settore delle carni e, inoltre, affidare agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio il controllo presso le industrie trasformatrici delle operazioni di utilizzazione della carne acquistata ai sensi dei regolamenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di acquisto di carni bovine rivolte all'A.I.M.A. ai sensi del regolamento (CEE) n. 2182/77 del 30 settembre 1977, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di applicazione di volta in volta emanati, devono essere corredate, in aggiunta a quanto prescritto dai succitati regolamenti, di un certificato rilasciato da non oltre tre mesi dal quale risulti che il richiedente svolge attività nel commercio ovvero nella trasformazione delle carni.

Il certificato deve essere rilasciato:

a) per gli operatori italiani, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) per gli operatori stranieri, dalle autorità competenti e deve essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

Art. 2.

Nei casi in cui dalle domande risulta, ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2182/77, che la trasformazione della carne si effettua in stabilimenti ubicati sul territorio della Repubblica italiana, gli acquirenti devono presentare all'A.I.M.A., nei termini di cui al paragrafo 2 dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 2182/77, l'impegno scritto dal legale rappresentante della ditta di trasformazione ad accettare tutti i controlli che saranno disposti per accertare l'effettiva destinazione della carne, istituendo allo scopo apposito registro di carico e scarico bollato a norma di legge e preliminarmente vistato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio di ubicazione degli stabilimenti.

Art. 3.

L'impresa di trasformazione deve informare, con almeno cinque giorni di anticipo, l'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi di ogni operazione di trasformazione.

Art. 4.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati di provvedere, a richiesta delle ditte interessate, alla vidimazione dei prescritti registri di carico e scarico e di controllare lo svolgimento delle operazioni di trasformazione, rilasciando, a conclusione delle stesse, attestazioni sul quantitativo di carne effettivamente trasformata, con indicazione quantitativa dei prodotti ottenuti, entro il termine di quattro mesi dal rilascio della lettera dell'A.I.M.A. di attribuzione del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: MARCORA

(5109)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giorgio Lupo, console onorario di Monaco Principato a Palermo.

(4462)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Dora Trujillo, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(4463)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Muhittin Bilir, console generale di Turchia a Napoli.

(4464)

Avviso di rettifica

Nel comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1979, relativo all'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e del protocollo di modifica della convenzione stessa, firmato a Roma il 18 aprile 1978, leggasi, come data di firma del protocollo di modifica della convenzione citata, 28 aprile 1978.

(5100)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Trebbiano di Aprilia », « Merlot di Aprilia » e « Sangiovese di Aprilia ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Trebbiano di Aprilia », « Merlot di Aprilia » e « Sangiovese di Aprilia », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1966, n. 174, propone che sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini D.O.C. « Trebbiano di Aprilia », « Sangiovese di Aprilia » e « Merlot di Aprilia » oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1966.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aprilia » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Aprilia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Trebbiano, Merlot e Sangiovese è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di tali vini, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da altri vitigni a frutto di colore analogo le cui varietà risultano autorizzate alla coltura per la provincia e presenti nei vitigni in misura non superiore al 5%.

In etichetta, in luogo delle denominazione di origine controllata «Aprilia» accompagnata dal nome di vitigno può figurare il nome del vitigno seguito dalla specificazione «di Aprilia».

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende: in provincia di Latina tutto il territorio comunale di Aprilia e parte di quello dei comuni di Cisterna e Latina ed in provincia di Roma parte del territorio comunale di Nettuno.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto d'incontro fra i confini amministrativi di Aprilia e di Cisterna con il confine della provincia di Roma, il limite sale lungo il confine provinciale di Roma, sino ad incontrare la ferrovia Roma-Napoli (incrocio della suddetta ferrovia con il Fosso delle Mole); segue quindi la ferrovia medesima fino al punto in cui la provinciale Nettuno-Cisterna sottopassa la strada ferrata. Da questo punto prosegue lungo la provinciale Nettuno-Cisterna fino a Borgo Montello e da qui all'intersezione della medesima provinciale con il fiume Astura; procede indi lungo il corso del fiume Astura fino all'intersezione del fiume medesimo con la strada Grugnole-Sant'Antonio. Da qui prosegue fino alle Grugnole e successivamente ai Tre Cancelli, procede quindi sino all'intersezione della strada Grugnole-Tre Cancelli-Palmolive con la provinciale Nettuno-Velletri per proseguire fino all'incrocio del confine tra le province di Roma e di Latina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di origine prevalentemente vulcanica, nonchè quelli sedimentari alluvionali, con parziali. localizzate infiltrazioni silicee.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura tuttavia è consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata ai ql. 150 per il «Trebbiano», ai ql. 140 per il «Sangiovese» e il «Merlot».

Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi.

La resa dell'uva nei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 per il «Trebbiano di Aprilia» 11 per il «Sangiovese di Aprilia», 11,5 per il «Merlot di Aprilia».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Trebbiano di Aprilia*»:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: vinoso con profumo caratteristico;
sapore: caratteristico, delicato di Trebbiano, armonico alcoolico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Sangiovese di Aprilia*»:

colore: rosato più o meno carico;
odore: vinoso con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5°;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«*Merlot di Aprilia*»:

colore: rosso granato tendente talvolta al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico di giusto còrpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di sottospecificazioni geografiche e toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(4618)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rimini

Con decreto 18 maggio 1979, n. 963, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Rimini (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 98, mappale 681, della superficie di mq 154 ed indicato nella planimetria 18 aprile 1978 in scala 1:2000 con allegata relazione tecnico-estimativa 26 aprile 1978 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; planimetria e allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5089)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varese

Con decreto 23 maggio 1979, n. 930, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del vecchio alveo del torrente Vallone in comune di Varese, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale 2936 ½ della superficie di mq 510 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 24 febbraio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5090)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Ceresio

Con decreto 6 marzo 1979, n. 232, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Porto Ceresio (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 1042 sub/*B* della superficie di mq 20 ed indicato nello stralcio planimetrico in scala 1:1000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4906)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Premilcuore

Con decreto 6 marzo 1979, n. 85, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di terreno del fiume Rabbi in comune di Premilcuore (Forlì) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32 particelle 286 (mq 123) e 287 (mq 723) della superficie complessiva di mq 846 ed indicati nello schizzo planimetrico in scala 1:1000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4905)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Isernia:	
Frosolone	43.150.000

Con decreti ministeriali 22 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Isernia:	
Frosolone	53.880.000
Provincia di Pisa:	
Calci	122.620.000

Con decreti ministeriali 22 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Isernia:	
Frosolone	80.570.000
Provincia di Pisa:	
Calci	144.690.000

Con decreto ministeriale 22 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Isernia:	
Frosolone	101.630.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Badia Tebalda	2.930.000

Con decreti ministeriali 22 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Nocera Terinese	8.560.000
Provincia di Cosenza:	
Marano Marchesato	3.570.000
Provincia di Lucca:	
Massarosa	42.860.000
Porcari	21.720.000

Con decreti ministeriali 22 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Badia Tebalda	6.780.000
Provincia di Catania:	
Linguaglossa	72.460.000
Provincia di Cosenza:	
Marano Marchesato	11.120.000
Provincia di Lucca:	
Massarosa	44.310.000
Porcari	24.390.000
Provincia di Taranto:	
Castellaneta	150.770.000

Con decreti ministeriali 22 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Benevento:	
Molinara	11.150.000
Provincia di Cosenza:	
Marano Marchesato	8.240.000
Provincia di Lucca:	
Porcari	22.880.000
Provincia di Pisa:	
Castelnuovo di Val di Cecina	36.930.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Montebello Jonico	98.920.000
Provincia di Taranto:	
Castellaneta	86.870.000

(Da 603/M a 625/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 30 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	856,70	856,70	856,85	856,70	857,75	856,60	856,80	856,70	856,70	856,70
Dollaro canadese . . .	739,50	739,50	739,50	739,50	740,50	739,50	739,40	739,50	739,50	739,50
Marco germanico .	446,40	446,40	446,55	446,40	446,75	446,40	446,40	446,40	446,40	446,40
Fiorino olandese	408,60	408,60	408 —	408,60	408,45	408,60	408,06	408,60	408,60	408,60
Franco belga	27,789	27,789	27,7850	27,789	27,80	27,66	27,78	27,789	27,789	27,76
Franco francese . . .	192,83	192,83	192,90	192,83	193,10	192,83	192,89	192,83	192,83	192,83
Lira sterlina	1763,40	1763,40	1764,50	1763,40	1765,25	1763,40	1763,20	1763,40	1763,40	1763,40
Lira irlandese . . .	1683 —	1683 —	1683 —	1683 —	1683,75	—	1683 —	1683 —	1683 —	—
Corona danese	155,66	155,66	155,70	155,66	155,80	155,66	155,66	155,66	155,66	155,66
Corona norvegese .	164,90	164,90	164,80	164,90	165,05	164,90	164,87	164,90	164,90	164,90
Corona svedese	194,88	194,88	194,85	194,88	195,10	194,88	194,80	194,88	194,88	194,88
Franco svizzero .	492,46	492,46	492,25	492,46	493,10	492,46	492,42	492,46	492,46	492,46
Scellino austriaco . .	60,663	60,663	60,60	60,663	60,65	60,56	60,595	60,663	60,663	60,56
Escudo portoghese .	17,30	17,30	17,20	17,30	17,27	17,30	17,20	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola . .	12,953	12,953	12,97	12,953	12,97	12,45	12,96	12,953	12,953	12,95
Yen giapponese	3,888	3,888	3,88	3,888	3,87	3,86	3,868	3,888	3,888	3,87

Media dei titoli del 30 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . . .	72,200
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,925
» 5,50 % » » 1968-83 . .	88,200
» 5,50 % » » 1969-84 . .	82,650
» 6 % » » 1970-85 . . .	82,375
» 6 % » » 1971-86 .	78,925
» 6 % » » 1972-87	78,450
» 9 % » » 1975-90 .	84,850
» 9 % » » 1976-91 .	85,625
» 10 % » » 1977-92 .	88,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 .	100,750
» » » » 1- 1-1978/80 . .	100,925
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,925
» » » » 1- 6-1978/80 .	100,950
» » » » 1- 8-1978/80 .	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 .	98,600
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 . .	98,725
» » » 10 % 1- 1-1981 . .	97,550
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	87,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	99,125
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	856,75
Dollaro canadese . . .	739,45
Marco germanico	446,40
Fiorino olandese .	408,33
Franco belga	27,774
Franco francese	192,86
Lira sterlina	1763,30
Lira irlandese . . .	1683 —
Corona danese . . .	155,66
Corona norvegese	164,885
Corona svedese	194,84
Franco svizzero	492,44
Scellino austriaco	60,579
Escudo portoghese	17,25
Peseta spagnola	12,956
Yen giapponese	3,868

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 31 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,45	854,45	854,60	854,45	—	854,45	854,55	854,45	854,45	854,45
Dollaro canadese	735,95	735,95	736,50	735,95	—	735,45	736 —	735,95	735,95	735,95
Marco germanico	447,58	447,58	447,50	447,58	—	447,58	447,70	447,58	447,58	447,50
Fiorino olandese	408,63	408,63	408,50	408,63	—	408,63	408,40	408,63	408,63	408,63
Franco belga	27,85	27,85	27,85	27,85	—	27,85	27,828	27,85	27,85	27,85
Franco francese	193,34	193,34	193,40	193,34	—	193,34	193,20	193,34	193,34	193,34
Lira sterlina	1766,70	1766,70	1763 —	1766,70	—	1766,70	1767 —	1766,70	1766,70	1766,70
Lira irlandese	1687,40	1687,40	1686 —	1687,40	—	—	1690 —	1687,40	1687,40	—
Corona danese	155,85	155,85	155,80	155,85	—	155,85	155,87	155,85	155,85	155,85
Corona norvegese	164,77	164,77	164,80	164,77	—	164,94	164,82	164,77	164,77	164,94
Corona svedese	194,94	194,94	195 —	194,94	—	194,94	195,02	194,94	194,94	194,94
Franco svizzero	494,37	494,37	494 —	494,37	—	494,37	494,36	494,37	494,37	494,37
Scellino austriaco	60,707	60,707	60,73	60,707	—	60,70	60,76	60,707	60,707	60,70
Escudo portoghese	17,30	17,30	17,20	17,30	—	17,30	17 —	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	12,921	12,921	12,92	12,921	—	12,92	12,92	12,921	12,921	12,92
Yen giapponese	3,89	3,89	3,99	3,89	—	3,89	3,893	3,89	3,89	3,89

Media dei titoli del 31 maggio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	71,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,050
» 5,50 % » » 1968-83	88,200
» 5,50 % » » 1969-84	82,650
» 6 % » » 1970-85	82,375
» 6 % » » 1971-86	78,925
» 6 % » » 1972-87	78,450
» 9 % » » 1975-90	84,850
» 9 % » » 1976-91	85,600
» 10 % » » 1977-92	88,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,700
» » » » 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,850
» » » » 1- 6-1978/80	100,900
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,50
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,750
» » » 10 % 1- 1-1981	97,550
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	99,125
» » » 12 % 1-10-1983	98,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,50
Dollaro canadese	735,975
Marco germanico	447,64
Fiorino olandese	408,515
Franco belga	27,849
Franco francese	193,27
Lira sterlina	1766,85
Lira irlandese	1688,70
Corona danese	155,86
Corona norvegese	164,795
Corona svedese	194,98
Franco svizzero	494,465
Scellino austriaco	60,733
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	12,92
Yen giapponese	3,891

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 31 marzo 1979			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978		74.898		
GESTIONE DI BILANCIO				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	8.874.490			
— residui	2.502.206			
Totale		11.376.696		
Accensione di prestiti — competenza	2.743.407			
— residui	9			
Totale		2.743.416		
Spese correnti — competenza			11.780.126	
— residui			1.432.099	
Totale				13.212.225
Spese in conto capitale — competenza			1.316.795	
— residui			1.007.890	
Totale				2.324.685
Rimborso di prestiti — competenza			694	
— residui			175.203	
Totale				175.897
GESTIONE DI TESORERIA				
In conto debiti di tesoreria:				
Debito fluttuante	20.334.296		16.413.244	
Conti correnti	55.494.507		55.084.457	
Incassi da regolare	11.448.439		11.420.607	
Altre gestioni	17.824.066		20.920.779	
Totale		105 101.308		103.839.087
In conto crediti di tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	30.296		107.013	
Pagamenti da regolare	1.705.810		3.388.921	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	3.435.239		3.551.474	
Altri crediti	34.200.296		32.011.136	
Totale		39.371.641		34.058.544
Totale complessivo		158.667.959		158.610.438
Fondo di cassa al 31 marzo 1979		—		57.521
Totale a pareggio		158.667.959		158.667.959

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		57.521	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	77.951		
Pagamenti da regolare	5.347.989		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	10.036.079		
Altri crediti	21.205.438		
Totale crediti		36.667.457	
In complesso			36.724.978
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	54.748.396		
Conti correnti	20.671.216		
Incassi da regolare	1.533.278		
Altre gestioni	6.346.221		
Totale debiti			83.299.111
Situazione del Tesoro (passività)			46.574.133

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1979: lire 614.552 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(5104)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA **Situazione al 31 marzo 1979** PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		9.060.834.189.826
Fecom per Crediti in oro	»		3.112.326.663.444
Cassa	»		536.908.738.916
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	74.622.598.729	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	74.622.598.729
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	833.718.435.351	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	42.956.285.100	
— a scadenza fissa	»	890.720.350.000	1.767.395.070.451
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	4.794.568.776.560	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.680.679.658.894	
— Altre attività	»	19.172.868.796	6.494.421.304.250
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	12.813.358.265.978	
— conti speciali	»	3.817.535.103.906	16.630.893.369.884
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.388.228.383.024
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		6.943.975.761.792
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		57.515.067.635
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		22.234.127.133.055
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		139.131.738.789
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	847.699.206.110	
— altre attività	»	322.089.298.992	1.169.788.505.102
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		1.968.636.064.015
Spese dell'esercizio	»		72.205.242.914
	L.		71.651.009.831.827
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.481.027.492.369
Depositi:			
— a garanzia	L.	4.827.473.025.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	43.408.930.086.367	48.236.403.112.285
Depositari di titoli e valori	L.		1.681.828.323.520
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		123.053.420.886.709

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		17.695.217.898.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		157.742.246.909
Depositi in conto corrente liberi	»		173.854.515.194
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		318.695.492.264
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	28.042.717.233.949	
— altri	»	22.092.793.705	28.064.810.027.654
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	2.044.769.579.446	
— altri	»	11.862.030.332	2.056.631.609.778
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.772.765.524.460	
— altri	»	98.153.633.434	1.870.919.157.894
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		4.793.006.322.338
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		297.366.700.823
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		35.425.755.983
Fondi diversi accantonati	»		12.393.992.958.085
Partite varie passive	»		3.465.847.270.836
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	91.777.113.538	
Fondo di riserva straordinario	»	94.951.868.381	187.028.981.919
Saldo provvisorio rendite e spese, dell'esercizio precedente	L.		55.565.952.932
Rendite dell'esercizio	L.		83.904.921.218
	L.		71.651.009.831.827
Impegni	L.		1.481.027.492.369
Depositanti	»		48.236.403.112.285
Titoli e valori presso terzi	»		1.681.828.323.520
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		123.053.420.886.709

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(5105)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico n. 3/1957;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, modificativa dell'art. 8 del predetto testo unico n. 3/1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura, con il quale, tra l'altro, è stato istituito, per il Ministero stesso, il ruolo del personale della carriera di concetto, con una dotazione organica complessiva di venti posti, diminuiti a diciannove posti, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che in data 1° giugno 1977, la sig.na Grandi Olga ed in data 5 giugno 1977, la sig.ra De Stefano Corrado Egle, rispettivamente segretario capo e segretario, sono state collocate in pensione e che in conseguenza si sono resi liberi due posti nel ruolo organico del personale della carriera di concetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, mediante il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale di concetto;

Visto il parere espresso dalla II sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuta la necessità di servizio di indire il concorso per il conferimento di due posti di segretario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - Divisione XVII, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero delle partecipazioni statali entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale, sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e su quelle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) servizi ed ordinamento del Ministero delle partecipazioni statali;
3) elementi fondamentali di contabilità di Stato ed economia politica.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 16 *e* 17 *luglio* 1979, *con inizio alle ore* 8 *presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno, Roma.*

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o in copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei documenti ai fini della preferenza o precedenza, è di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - Divisione XVII.

I candidati possono avvalersi dei titoli anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - Divisione XVII, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - Divisione XVII, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) il diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che hanno superato il 35° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella (allegato *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova alla qualifica di segretario.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da questa o da altra amministrazione, e che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Trascorso il periodo di prova, i segretari in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979
Registro n. 9 Partecipazioni statali, foglio n. 278

Schema di domanda
(su carta legale)

Al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale affari generali e organizzazione amministrativa - Divisione XVII - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nato a . . . . (provincia di . . . . , il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . . . n. . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché . . . . (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali e per coloro che si trovano alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso:

. . . .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(5027)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Cremona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 luglio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cremona;

Visto il decreto ministeriale in data 7 aprile 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cremona, nell'ordine appresso indicato:

1. Sirri Sergio	punti	86,950	su 132
2. Zaccardi Leonzio	»	84,018	»
3. Porcile Luciano	»	83 —	»
4. Panuccio Rocco	»	80,079	»
5. Ventriglia Giovanni	»	80,004	»
6. Lauletta Angelo	»	79,454	»
7. Circosta Lorenzo	»	79,267	»
8. Lagorio Briano	»	79,250	»
9. Mazzella Claudio	»	78,313	»
10. Imboldi Rocco Emilio	»	78,166	»
11. Gagliardi Giovanni	»	77 —	»
12. Pavia Aldo	»	75,648	»
13. Armocida Elio	»	75,556	»
14. Labriola Antonio	»	75,350	»
15. Carusi Agostino	»	75,109	»
16. Amoresc Arturo	»	74,732	»
17. Ricotta Giovanni	»	73,825	»
18. Di Gilio Vito	»	73,603	»
19. Brescia Leonardo	»	73,482	»
20. Mammana Francesco	»	73,447	»
21. Recchia Ezio	»	73,177	»
22. Sanna Francesco	»	73,077	»
23. Alfano Antonio	»	72,947	»
24. Visone Aniello	»	72,845	»
25. Cresta Primo	»	72,738	»
26. Pompeo Luigi	»	72,650	»
27. Ciccone Saverio	»	72,563	»
28. Bianchini Virginio	»	71,984	»
29. Perfetti Luigi	»	71,627	»
30. Passaretti Umberto	»	71,360	»
31. Taranto Fausto	»	71,033	»
32. Colavolpe Antonio	»	70,837	»
33. Mita Antonio	»	70,791	»
34. Falciglia Antonino	»	70,652	»
35. Bova Antonino	»	70,400	»
36. Ventrella Giuseppe	»	70,260	»
37. Storto Armando	»	70,181	»
38. Bellotoma Giovanni	»	69,899	»
39. Gianfranchi Cleto Ruggero	»	69,832	»
40. Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
41. Zagordo Cosimo	»	69,778	»
42. Bondioni Pietro	»	69,752	»
43. Matteucci Gino	»	69,738	»
44. Pesente Elio	»	68,976	»
45. Santanera Giuseppe	»	68,800	»
46. Aprile Pietro Maria	»	67,527	»
47. Lo Martire Stelio	»	66,997	»
48. Faillace Peppino	»	66,926	»
49. Aschero Augusto	»	66,795	»
50. Corda Angelo	»	66,566	»
51. Salari Giuseppe	»	66,436	»
52. Lanzillotta Attilio	»	65,662	»
53. Gammaldi Mario Eugenio	»	65,418	»
54. Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
55. Zaffanella Aldo	punti	63,538	su 132
56. Sancilio Cosmo	»	63,073	»
57. Gigliotti Giovanni	»	62,722	»
58. Pira Giacomo	»	62,300	»
59. Muriana Giuseppe	»	62,072	»
60. Famiglietti Giuseppe	»	62,050	»
61. Santoro Pasquale	»	61,760	»
62. Callipo Gaetano	»	61,613	»
63. Ipprio Ilario	»	61,480	»
64. Marinelli Gaspero	»	61,240	»
65. Galli Edgardo	»	61,181	»
66. Mura Francesco	»	60,922	»
67. Patriarca Mario	»	60,520	»
68. Stabili Franco	»	60,290	»
69. Maccioni Pietro	»	59,366	»
70. Caccavale Antonio	»	59,269	»
71. Criscuoli Matteo	»	58,466	»
72. Pelagalli Vittorio	»	57,902	»
73. De Felice Renato	»	57,814	»
74. Peralta Antonio	»	57,166	»
75. Costardi Felice	»	56,516	»
76. Scrudato Salvatore	»	56,132	»
77. Rademoli Armando (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	55,545	»
78. Giorgi Ruggero	»	55,545	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4183)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1979, registro n. 14 Istruzione, foglio n. 372, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, avranno luogo in Roma nella sede della scuola media «Santa Francesca Romana», via dei Salumi, 14, nei giorni 11 e 12 luglio 1979, con inizio alle ore 8.

(4975)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35, parte seconda, dell'11 dicembre 1978, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni di Mantova 31 maggio 1978, n. 12, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 7 novembre 1977, n. 20.

(4754)

PROVINCIA DI TRENTO

Graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di direttore del macello, vacante nel comune di Trento

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, concernenti il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, addetti al servizio dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Viste le disposizioni di legge afferenti la materia di preferenze e precedenze a favore di particolari categorie;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di approvare il verbale della Commissione giudicatrice del concorso di cui nelle premesse;

2) di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di Direttore del macello del Comune di Trento:

1. Moncon Alberto punti 178,346 su 240
2. Ceccato Giusto » 172,256 »

3) di disporre l'inserzione e la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della provincia autonoma di Trento e del comune di Trento.

Trento, addì 23 marzo 1979

Il presidente: MENGONI

(4909)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2013 del 15 dicembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 2014 del 15 dicembre 1978, con il quale sono stati dichiarati vincitori delle condotte poste a concorso;

Preso atto della rinuncia all'assegnazione della condotta veterinaria di Rivignano-Teor-Varmo, da parte del dott. Rossini Carlo, come da lettera del sanitario medesimo in data 3 aprile 1979, entro i termini di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che il dott. Giuseppe Specogna, dichiarato idoneo, occupa il settimo posto della graduatoria generale;

Preso atto delle sedi per le quali il candidato di cui sopra ha dichiarato di concorrere nonchè dell'ordine di preferenza dallo stesso in merito manifestato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Vista la legge regionale 14 novembre 1966, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

Il dott. Specogna Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Rivignano-Teor-Varmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 10 maggio 1979

Il veterinario provinciale: CALVANI

(4756)

OSPEDALE «MARIA SS. IMMACOLATA» DI GUARDIAGRELE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(1729/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE - SAMBIASI» DI NARDO'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(1728/S)

OSPEDALE «S. ROCCO» DI SESSA AURUNCA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sessa Aurunca (Caserta).

(1733/S)

OSPEDALE CIVILE « DOTT. G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(1725/S)

OSPEDALE « M. MARINI » DI MAGLIANO SABINA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Magliano Sabina (Rieti).

(1726/S)

OSPEDALE « B.NE LOMBARDO E MARIA SS. DEL MONTE » DI CANICATTI'

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(1727/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(1603/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iseo (Brescia).

(1730/S)

OSPEDALE « SAN SOLLECITO » DI MATELICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Matelica (Macerata).

(1731/S)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Revoca di precedente bando e nuova indizione del concorso ad un posto di direttore coordinatore d'istituto (direttore sanitario).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore coordinatore d'istituto (direttore sanitario) (il precedente bando di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1979, è revocato).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(1732/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1979, n. 7.

Fusione dell'ente ospedaliero « L. Quaranta » con l'ente ospedaliero « Consorziale » di Bari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 2 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del piano sanitario regionale, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato ad adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, i relativi provvedimenti amministrativi diretti alla fusione dell'ente ospedaliero « L. Quaranta » di Bari nell'ente ospedaliero « Consorziale », avente sede nella stessa città.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero « L. Quaranta » viene incorporato in quello dell'ente ospedaliero « Consorziale » di Bari, il quale assume tutti i rapporti giuridici dell'ente suddetto esistenti al momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di fusione.

All'uopo l'amministrazione dell'ospedale « L. Quaranta » rassegnerà all'amministrazione dell'ospedale « Consorziale » la situazione patrimoniale analitica alla data della fusione.

Art. 3.

L'ente ospedaliero « Consorziale » di Bari provvederà a collocare nella propria pianta organica, ampliandola ove occorra, il personale in servizio presso l'ospedale « L. Quaranta » secondo la qualifica e i livelli funzionali in godimento presso l'ente di provenienza.

Il direttore sanitario, il direttore di farmacia, il direttore amministrativo ed i responsabili degli uffici costituiti ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in servizio presso l'ospedale « Quaranta » sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento con la qualifica rivestita, ed assumono funzioni vicarie e di coadiuvazione rispetto ai titolari dei correspettivi posti.

Art. 4.

Fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, la gestione è affidata al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero « Consorziale ».

Art. 5.

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di fusione cessa la classificazione dell'ospedale « L. Quaranta ».

Il relativo stabilimento sarà compiutamente utilizzato in armonia con le esigenze della programmazione sanitaria regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 febbraio 1979

QUARTA

(3762)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 6.

Abrogazione della legge regionale 27 maggio 1974, n. 4, e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 9 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogata la legge regionale 27 maggio 1974, n. 4.

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 17 viene così modificato ed integrato:

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

Con effetto dalla data della elezione, i contributi sono trattenuti, ogni mese, sulle indennità dalla amministrazione del consiglio regionale nella misura del 13% dell'indennità mensile lorda corrisposta ai consiglieri regionali, di cui alla lettera *f)* dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1978, n. 43, modificativo del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16.

Il recupero della maggiore ritenuta del 3% prevista dalla presente legge, verrà operato, per i consiglieri in carica sulla indennità mensile, per i consiglieri cessati dalla carica, sull'assegno vitalizio mensile, secondo le modalità ed i tempi che saranno fissati dall'ufficio di presidenza, all'uopo integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1 della legge regionale n. 17/73.

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 17, è aggiunto il comma seguente:

Ai consiglieri di cui al comma precedente è data facoltà di chiedere, in luogo della corresponsione dell'assegno vitalizio, la restituzione dei contributi versati nel fondo di previdenza di cui all'art. 1 della legge regionale n. 17/73.

Art. 4.

L'art. 12 della legge regionale 22 giugno 1973, viene così modificato ed integrato:

A decorrere dal 1° luglio 1980, l'ammontare mensile dello assegno vitalizio, anche per i consiglieri che già ne fruiscono, è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda, di cui alla lettera *f)* dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1978, n. 43, modificativo del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 16, corrisposta ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile lorda
—	—
5	40
6	44
7	48
8	52
9	56
10	60
11	61
12	62
13	63
14	64
15	65

Agli effetti del computo degli anni di contribuzione, l'eventuale frazione di anno, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, mentre quella inferiore non viene considerata.

Art. 5.

L'art. 18 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 17 viene così modificato:

« L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio, liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto all'assegno 70%;

b) al coniuge superstite, con figli aventi diritto all'assegno 70%; con aumento progressivo del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 %;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno 70%. Quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva, fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi 50%.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare ».

Art. 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 marzo 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 7.

Rideterminazione della misura della indennità chilometrica e del trattamento economico di missione per i componenti di organismi collegiali previsti da leggi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 9 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1978, n. 417, l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1978, n. 9, viene rideterminata nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Viene, altresì, rideterminato, a decorrere dal 1° dicembre 1977, il trattamento economico di missione, di cui al terzo comma dell'art. 2 della citata legge regionale, nella misura prevista dal punto 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, viene così modificato:

« Il consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro di percorrenza, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servano di mezzo privato ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 19, viene così modificato:

« I comitati possono, inoltre, deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro di percorrenza, per coloro che risiedono in comuni diversi da quello sede del comitato e che si servano di mezzo privato ».

Art. 4.

L'indennità chilometrica viene, altresì, rideterminata nella misura di cui al primo comma dell'art. 1 per i componenti degli altri organismi collegiali aventi diritto da leggi regionali.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto nel capitolo di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1978, n. 9, per i componenti gli organi di controllo, e con gli stanziamenti di cui all'art. 18 delle leggi regionali n. 39 e n. 40 del 20 maggio 1975 per i componenti i comitati circondariali.

Art. 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 marzo 1979

VERRASTRO

(2982)

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 8.

Integrazione alla legge regionale 9 gennaio 1978, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 10 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 2 della legge 9 gennaio 1978, n. 1, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« Al fine di dare attuazione alla presente legge fino a quando sarà stipulata apposita convenzione con l'istituto di cui al precedente art. 2, solo in caso di morte o di invalidità totale permanente, connessa all'espletamento del mandato, la corresponsione dell'indennizzo nella misura stabilita al secondo comma dell'art. 2 sarà a totale carico della Regione, a far data dalla entrata in vigore della legge 9 gennaio 1978, n. 1, e comunque non oltre il 30 giugno 1979 ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge 9 gennaio 1978, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo, calcolati presuntivamente in L. 50.000.000, fanno carico per l'anno 1979, sul cap. 10 del bilancio regionale che ne provvede la necessaria copertura».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 marzo 1979

VERRASTRO

(2983)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1978, n. **63.**

Modifiche alla legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32: « Provvidenze per agevolare la realizzazione, la trasformazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti sportivi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 20 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Al fine di agevolare la realizzazione, la trasformazione, l'ampliamento e il completamento di impianti sportivi, impianti turistico-sportivi e impianti sportivi scolastici, la giunta provinciale è autorizzata a:

a) stipulare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, con l'istituto per il credito sportivo convenzioni per la concessione di mutui ai comuni e ai consorzi fra enti pubblici locali che intendono realizzare le iniziative di cui alla prima parte del presente articolo;

b) concedere ai comuni e ai consorzi fra enti pubblici locali contributi annui costanti fino alla misura massimo dell'8 % sul capitale mutuato presso l'istituto per il credito sportivo e per la durata massima di dieci anni;

c) concedere ai comuni e ai consorzi fra enti pubblici locali che partecipano ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, a società fornite di personalità giuridica contributi annui costanti fino alla misura massima dell'8 % sul capitale mutuato presso altro istituto di credito e per la durata massima di anni dieci;

d) garantire ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, le rate di ammortamento a carico degli enti che intendono contrarre mutui.

Il cumulo dei contributi di cui alle lettere *b*) o *c*) del presente articolo con altre provvidenze della provincia è consentito entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32, è sostituito dal seguente:

« I comuni le cui opere sono incluse nel programma di cui al comma precedente e proposte per l'ammissione ai benefici della presente legge presentano all'assessorato provinciale per lo sport entro il termine da stabilirsi ogni anno con deliberazione della giunta provinciale la seguente documentazione in duplice copia:

a) delibera di massima del consiglio comunale, rispettivamente del consiglio di amministrazione del consorzio, approvata dall'organo tutorio di assumere il mutuo presso l'istituto per il credito sportivo o presso altri istituti di credito ed eventualmente di richiedere ai sensi della lettera *d*) dell'art. 1 della presente legge la prestazione di garanzia da parte della giunta provinciale;

b) relazione tecnica;

c) progetto di massima;

d) preventivo di spesa;

e) programma di costruzione;

f) piano di finanziamento ».

Il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 aprile di ogni anno la provincia inoltra all'istituto per il credito sportivo l'elenco delle iniziative incluse nel programma approvato e proposte per l'ammissione ai mutui dell'istituto per il credito sportivo unitamente ad una copia della documentazione prevista dal precedente comma ».

Il quinto comma dell'art. 2 della legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32, è soppresso.

All'art. 2 della legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

« Le opere contenute nel programma approvato e proposte per i benefici della presente legge che in un momento successivo risultassero non ammissibili, saranno sostituite, fino alla concorrenza degli importi che si rendono disponibili, da altre opere incluse nel programma stesso, ma non ammesse per esaurimento del volume di credito o dello stanziamento di bilancio. In questi casi la documentazione prevista dal secondo comma del presente articolo può essere presentata anche dopo il termine ivi indicato e i termini di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono prorogati al 31 ottobre successivo ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32, è soppresso.

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32, le parole « di cui alla lettera *b*) » sono sostituite dalle parole « di cui alle lettere *b*) e *c*) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1978

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3770)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791510)